SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1955)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCHIETROMA, PAGANI Maurizio, RIVA Dino, SCLAVI e BELLAFIORE Salvatore

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 1986

Istituzione di due Scuole universitarie superiori a Pavia e a Bari e trasformazione della Scuola normale superiore di Pisa

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'attuale stadio di sviluppo, il nostro Paese necessita da una parte di un elevato numero di laureati, dall'altra di un numero più ristretto di tecnici e ricercatori di livello internazionale.

L'università italiana, come oggi si è sviluppata, può, almeno quantitativamente, soddisfare la prima esigenza nel quadro di una approfondita riforma degli ordinamenti, alla quale si è provveduto con altro disegno di legge, mentre non dispone di strutture per la seconda, indispensabili perchè un Paese industrializzato rimanga competitivo sul piano internazionale. A questa esigenza si viene parzialmente incontro attraverso costosi e non programmati periodi di specializzazione e perfezionamento all'estero. Occorre perciò organizzare centri capaci di selezionare e « costruire » sin dal primo livello della istruzione universitaria esperti di numero e qualità sufficienti per le necessità del Paese.

A questo fine l'allegato disegno di legge prevede la creazione di due Scuole universitarie superiori e — nel rispetto dell'autonomia delle sedi dell'università italiana — la possibilità che la « Normale » di Pisa orienti il proprio ordinamento su quello previsto per dette sedi.

Tali Scuole rilasciano, come le altre sedi dell'università italiana, diplomi di secondo e terzo livello, i quali però devono essere riconosciuti equipollenti, sul piano scientifico prima e giuridico poi, a quelli rilasciati dagli atenei europei e nord-americani di maggiore prestigio.

La localizzazione delle Scuole universitarie superiori nelle città di Pavia e Bari risponde al criterio di reperire — esclusi i grandi centri urbani — ambienti ubicati in regioni settentrionali e meridionali nei quali, alla presenza di atenei di consolidata tradizione culturale e scientifica, si affianchi anche un'area la cui vocazione produttiva ne attesti la collocazione tra le zone più evolute, relativamente alle condizioni economiche e sociali del Nord e del Sud.

Entro un anno dall'entrata in vigore della legge, un'apposita commissione nominata

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dovrà provvedere all'individuazione delle facoltà da attivare in rapporto ai settori di maggiore richiesta dei ricercatori e dei tecnici sopra menzionati. Comitati tecnici, composti anche da docenti stranieri di riconosciuto prestigio, proporranno il primo ordinamento ed attueranno le prime chiamate a tempo determinato dei professori.

La possibilità di un ricambio del corpo docente (è previsto un massimo di undici anni di servizio con un intervallo di quattro) fa del servizio presso le Scuole universitarie superiori un momento di particolare qualificazione della carriera universitaria, restando impregiudicata la possibilità dei docenti di ritornare — terminato il periodo — nella sede di provenienza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge saranno costituite due Scuole universitarie superiori con sede rispettivamente a Pavia ed a Bari. Esse ospiteranno facoltà e corsi di dottorato di ricerca in grado di preparare ricercatori e tecnici la cui formazione ed il cui titolo siano riconosciuti come diploma di terzo livello nei Paesi della CEE.

Art. 2.

1. Entro tre anni dall'approvazione della presente legge la Scuola normale superiore di Pisa potrà orientare il proprio ordinamento didattico al raggiungimento delle finalità espresse nel precedente articolo.

Art. 3.

1. Alle Scuole universitarie superiori di Pavia e di Bari è riconosciuta l'autonomia scientifica, didattica, amministrativa e contabile delle altre sedi dell'università italiana.

Art. 4.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge le proposte di una apposita commissione tecnica, nominata dal

Ministro della pubblica istruzione, relative alle facoltà da istituire, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio dei Ministri e tenuto conto del parere del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, del Consiglio nazionale delle ricerche e degli ordini professionali.

Art. 5.

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge il primo ordinamento delle Scuole universitarie superiori di Pavia e di Bari e la prima chiamata dei professori ordinari saranno programmati e messi in atto per ciascuna facoltà da comitati tecnici nominati secondo la normativa attuale, ma composti per almeno metà e per non oltre i due terzi da docenti stranieri di riconosciuto prestigio.

Art. 6.

1. Il corpo docente delle Scuole universitarie superiori è costituito:

a) da professori di ruolo ordinari o da professori di nazionalità estera con analoga qualifica;

b) da professori a contratto italiani o di nazionalità estera secondo quanto dispone l'attuale normativa.

2. I docenti saranno coadiuvati con funzioni stabilite dalla legge da ricercatori confermati italiani o di nazionalità estera con analoga qualifica.

Art. 7.

1. I docenti delle Scuole universitarie superiori saranno chiamati per un periodo di durata quadriennale prorogabile per decisione del consiglio di facoltà per altri tre anni. Trascorsi quattro anni dalla fine del periodo di proroga, l'incarico sarà di nuovo conferibile allo stesso docente per un terzo periodo di quattro anni non prorogabile. Esclu-

sivamente in fase di avvio e limitatamente al primo quadriennio un quarto dei posti di professore ordinario determinato per sorteggio viene messo a disposizione dopo i primi tre anni di attività.

Art. 8.

1. Durante il servizio prestato presso le Scuole universitarie superiori il docente rimane titolare del proprio insegnamento nell'università di provenienza, che tornerà ad occupare l'anno successivo a quello in cui ha completato tale servizio.

Art. 9.

1. I professori ordinari e a contratto e i ricercatori delle Scuole universitarie superiori avranno diritto per il periodo in cui presteranno effettivo servizio presso tali Scuole ad una indennità integrativa, non pensionabile, pari alla differenza — ove questa sia accertata — fra la retribuzione loro spettante e la retribuzione media dei professori e dei ricercatori (o figure analoghe) di pari anzianità in servizio presso le università dei Paesi della CEE.

Art. 10.

1. Ai corsi delle Scuole universitarie superiori accedono mediante concorso nazionale gli studenti muniti di diploma di scuola media superiore. Il 10 per cento dei posti è riservato a studenti italiani che abbiano superato le prove previste per il penultimo anno di facoltà frequentato presso altre sedi.

2. Il 30 per cento dei posti è riservato a studenti, in possesso di titolo di studio equipollente al diploma di scuola media superiore o che si trovino nella condizione di cui al comma 1, provenienti da altri Paesi della CEE. Il 10 per cento dei posti è riservato a studenti, forniti dei medesimi titoli, provenienti da altri Paesi europei ed extraeuropei.